



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA  
"ALIGHIERI DANTE" di SAN CANZIAN D'ISONZO**

**Via A. Gramsci n°12 - 34075 San Canzian d'Isonzo - fr. Pieris  
Tel.: 0481-76046 Fax: 0481-471883 Codice Fiscale: 81003930310**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI  
INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA  
CON ESPERTI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO N. 44/2001**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** l'art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva)

**VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 "Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche"

**VISTO** l'art. 40 del Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa

**VISTO** in particolare l'art. 33, 2° comma, del D.I. 1/2/2001 n. 44, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa

**VISTO** l'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

**VISTI il Decreto Legge n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica**

**EMANA**

**il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto**

**Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, le procedure ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF. Il presente regolamento non si applica ad attività di esperti esterni che si esauriscono in un'unica prestazione o che comportano un onere finanziario fino a € 2.000,00.

**Art. 2 Requisiti professionali e competenze**

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di docenti esperti esterni, il Consiglio d'Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione. Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste con riguardo alla opportunità e all'interesse di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti nel territorio.

**Art. 3 Criteri di scelta degli esperti**

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, accerta, tramite formale ricognizione, l'inesistenza, all'interno dell'Istituto, di personale in possesso

delle necessarie competenze, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola, sul proprio sito web o in altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie generalmente riconosciute.

#### **Art. 4 Pubblicazione degli avvisi di selezione**

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun avviso deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione,
- la durata del contratto : termini di inizio e di conclusione della prestazione,
- il corrispettivo proposto per la prestazione

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

#### **Art. 5 Individuazione dei contraenti**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati;
- pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- eventuali precedenti esperienze nell'Istituto, valutate positivamente dalla Scuola (Organi Collegiali, Referenti, Staff di direzione);
- svolgimento di analoghe esperienze per lo stesso tipo di attività
- corrispettivo proposto dai candidati per la prestazione.

Il Dirigente affiderà l'incarico con il criterio dell'offerta "*economicamente più conveniente*" (rapporto qualità professionale - costo).

Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

#### **Art. 6 Esclusioni**

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano un onere finanziario fino a 2.000,00 € o una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto

autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001

b) la peculiarità della prestazione o la specificità dell'intervento, in relazione alle specifiche competenze richieste, non consentano forme di comparazione

- c) il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui all'art. 3 c. 1 del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste
- d) particolare urgenza, non imputabile all'Istituto, renda impossibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

#### **Art. 7 Determinazione del compenso**

Il compenso massimo lordo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi insegnamenti :

per attività di docenza fino a € 35.00

per attività di progettazione e consulenza per attività di coordinamento / tutor, fino a € 28,00

Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Istituto. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, determina il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'adempimento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita ed idonea nota di credito, e corredata dalla relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata, a seguito di accertamento, da parte del Dirigente Scolastico dei risultati ottenuti e dal Direttore dei servizi Generali e Amministrativi, della quantificazione della prestazione, secondo i termini contrattuali.

#### **Art. 8 Stipula del contratto**

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- eventuali rimborsi spese;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale (art. 2227 del C.C.)

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

L'elenco degli incarichi conferiti a personale esterno sarà pubblicato sul sito web della scuola.

#### **Art. 9 - Limiti alla stipula del contratto con collaboratori esterni**

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.I. n. 44 dell'1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

#### **Art. 10 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica**

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Il presente regolamento viene approvato con delibera 87 consiliare di data 8 novembre 2011

***Con delibera n. 5 dd. 14/02/2012 il limite di spesa per acquisti, appalti, forniture dirette da parte del Dirigente Scolastico è elevato a € 4.000,00***